

I Consiglieri comunali di Santena propongono la presentazione del seguente Ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale

**Oggetto: “NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI AL FASCISMO E AL NAZISMO E CONTRO LA VENDITA E LA PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI”.**

#### **PREMESSO**

che da tempo assistiamo impassibili in Italia al proliferare dell'esposizione, ovunque, di simboli che richiamano a fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie, che mai come oggi sono pericolose.

Il ‘Rapporto Italia 2020’ dell'Eurispes afferma che dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta: erano solo il 2,7% oggi sono il 15,6%, mentre sono in aumento, sebbene in misura meno eclatante, anche coloro che ridimensionano la portata della Shoah: dall'11,1% al 16,1%.

#### **CONSIDERATO**

che per meno della metà del campione (47,5%) gli atti di antisemitismo avvenuti anche in Italia sono il segnale di una pericolosa recrudescenza del fenomeno. Per il 37,2%, invece, sono bravate messe in atto per provocazione o per scherzo.

#### **RILEVATO**

che nella scorsa legislatura solo un ramo del Parlamento aveva approvato una proposta di legge che sanzionava coloro che propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco.

#### **DATO ATTO**

che viviamo momenti difficili, dove le tentazioni autoritarie sono forti, anche veicolate via social, pertanto riteniamo che qualsiasi azione di contrasto a queste derive e di sostegno alla nostra Costituzione antifascista debbano essere sostenute.

#### **CONSTATATO**

che questa proposta di legge riprende quelle finalità e aggiunge alcune ulteriori aggravanti per l'esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi pubblici.

Qualcosa sta accadendo: i media trasudano da anni di notizie che era giusto considerare allarmanti; vi era e persiste una crescente diffusione di razzismi e di appelli a trovare soluzioni autoritarie. Oggi riteniamo fondamentale che dal basso si riparta per riparlare dei valori della nostra Costituzione e attualizzarli: la Costituzione con la sua XII disposizione transitoria vieta la ricostituzione, sotto ogni forma, del disciolto partito fascista. È necessario di fronte all'esposizione, alla vendita di oggetti e di simboli che richiamano a quella ideologia, che la normativa non lasci spazi di tolleranza verso chi si cela dietro le libertà democratiche per fare propaganda proprio attraverso l'esposizione e la vendita di oggetti, simboli di quel tragico passato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
**IL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTENA**  
**SI IMPEGNA**

- A sottoscrivere e fare proprio il progetto di legge di iniziativa popolare in oggetto, volto a riaffermare e rafforzare la validità della XII Disposizione della Costituzione Italiana, approvando delle disposizioni e delle proposte legislative presentate (una al Senato e due alla Camera) quali espressioni dei valori istituzionali dell'anti fascismo.
- Ad aderire alla raccolta firme per la legge di iniziativa popolare contro la propaganda nazi-fascista, auspicandone un'ampia adesione, anche attraverso il sito internet e altre forme di diffusione.
- Ad invitare il Parlamento a discutere ed approvare la proposta di legge, di seguito riportata:

Articolo 1

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.

All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Articolo 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

**I CONSIGLIERI COMUNALI**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**DI SANTENA**